

PARERE N. 6/2017

DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI CONTRIBUTI AUTOMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, RECANTE "DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO"

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 7 luglio 2017 e nella sua prosecuzione del 10 luglio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 25, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c); c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato; d) i casi di decadenza ovvero di revoca";

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 5 luglio 2017 sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 220 del 2016, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui all'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

ESAMINATI gli atti, inclusa l'ultima versione dello schema di decreto distribuita nel corso della seduta del 7 luglio;





CONSIDERATO che la finalità dell'attribuzione dei contributi automatici, come individuata dalla legge n. 220 del 2016, è di concorrere allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità anche italiana, coniugando risultati economici, culturali e artistici;

CONSIDERATO che al fine di dare concreta attuazione alla finalità sopra menzionata, indipendentemente dall'assegnazione di contributi economici secondo quanto disposto dalla legge n. 220 del 2016, appare urgente l'esigenza di una revisione adeguata dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, anche allo scopo di rimodulare i rapporti tra diritti di trasmissione primari e secondari;

CONSIDERATO che la disciplina previgente, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, era integralmente incentrata sui risultati economici ai fini dell'attribuzione dei contributi automatici e che ogni eventuale mutamento d'impostazione dovrebbe seguire una logica di gradualità nel dare applicazione anche ai parametri aggiuntivi relativi ai risultati culturali ed artistici;

CONSIDERATO che l'inclusione dei videogiochi nella nozione di opera audiovisiva ancora risente dell'inquadramento giurisprudenziale che ne evidenzia la duplice natura, di programma per elaboratore (software) e di opera dell'ingegno, sicché occorre tenerne conto nella definizione della relativa eleggibilità ai fini dei benefici dei contributi;

CONSIDERATO che la piattaforma di sfruttamento delle opere audiovisive destinate all'*home entertainment* presenta diversi segmenti e che, ai fini della definizione della loro eleggibilità per i contributi, appare dirimente quello dei rapporti con l'utente finale;

CONSIDERATO che l'emergere di nuove forme e tempi di distribuzione delle opere suggerisce di valutare con attenzione le peculiarità dei casi in cui la distribuzione in sala avvenga successivamente al loro sfruttamento su altre piattaforme distributive;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

- 1. In considerazione delle specifiche finalità riconosciute dalla legge n. 220 del 2016 all'istituto dei contributi automatici, si suggerisce di introdurre, all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, un riferimento ai risultati economici, culturali e artistici, che la legge medesima individua quali parametri di valutazione delle opere ai fini della loro eleggibilità per l'assegnazione di questo tipo di contributi.
- 2. Al fine di consentire all'industria di predisporre adeguatamente i propri piani d'investimento secondo parametri economici di prevedibilità, anche in considerazione del fatto che in base al regime previgente di cui alla legge n. 28, del 2004, i contributi automatici erano legati esclusivamente ai risultati economici, appare opportuno ricercare una dimensione di maggiore





equilibrio nel riparto delle sottoquote relative ai risultati economici, culturali e artistici rispetto a quanto attualmente previsto all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto (70% risultati culturali ed artistici e 30% risultati economici). La mancanza di elaborazioni ministeriali sul possibile impatto puntuale delle diverse combinazioni di sottoquote non consente a Consiglio di fondare le proprie decisioni su stime ufficiali. In considerazione del fatto che trattasi del primo anno di applicazione delle nuove disposizioni della legge n. 220 del 2016, si suggerisce di dare maggiore peso ai risultati economici, in modo da consentire all'industria di adeguarsi gradatamente ai nuovi parametri. In via di prima attuazione si suggerisce pertanto una soluzione transitoria che ponderi i risultati economici al 60% e quelli culturali e artistici al 40% per tutte le tipologie di opere, ferma restando la necessità di sottoporre gli effetti della presente misura ad una valutazione d'impatto.

- 3. In considerazione della natura solo parzialmente qualificabile come "opera audiovisiva", secondo costante giurisprudenza, nel caso dei videogiochi, la cui disciplina troverebbe una collocazione migliore in un separato decreto, si suggerisce di inserire un richiamo generale all'articolo 25 della legge n. 220 del 2016, all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, in luogo del richiamo al solo decreto in questione.
- 4. Considerate le caratteristiche specifiche del mercato dell'home entertainment, dove i risultati culturali appaiono associabili più al produttore dell'opera che al suo distributore, si suggerisce di rimodulare leggermente le percentuali di riparto, dimezzando la percentuale attualmente riservata dall'articolo 4, comma 2, lettera d), dello schema di decreto a tale segmento (da 4% a 2%), e di redistribuire tali due punti percentuali a vantaggio delle opere cinematografiche (da 67% a 68%) e delle opere televisive (da 7% a 8%).
- 5. Allo scopo di meglio circoscrivere il campo di applicazione dei contributi da assegnare al settore dell'*home entertainment*, si suggerisce di precisare che i risultati economici a cui si riferiscono gli articoli 6, comma 3, lettera b), e 9, comma 3, lettera g), dello schema di decreto, e ulteriori riferimenti interni, afferiscono esclusivamente alle transazioni con l'utente finale.
- 6. In mancanza di adeguati elementi di valutazione e considerato il limitato tempo a disposizione per esaminare compiutamente lo schema di decreto e i suoi allegati, il Consiglio si limita a segnalare, rispetto a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere criteri particolari di maturazione di punteggio, ovvero una deroga specifica, in caso di distribuzione cinematografica successivamente allo sfruttamento delle opere su piattaforme diverse dalla sala. Al fine di consentire un'adeguata valorizzazione delle opere, si raccomanda altresì di fare riferimento al periodo di cinque anni dalla comunicazione dell'opera al pubblico ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 633 del 1941, in luogo del riferimento ai tre anni solari precedenti alla presentazione della domanda come previsto dall'articolo 5, comma 4, dello schema di decreto.
- 7. In considerazione del mandato del Consiglio limitatamente alle disposizioni attuative della legge n. 220 del 2016, il Consiglio non ritiene di dover esprimere parere sulle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 dello schema di decreto, in quanto attinenti al regime previgente di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004. Considerate le legittime aspettative dell'industria, vieppiù in un momento di difficoltà economica quale quello attuale, si raccomanda tuttavia, di procedere tempestivamente





alla liquidazione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 10 della previgente legge n. 28 del 2004 e non ancora erogati.

8. In via prospettica il Consiglio si riserva di avviare una riflessione approfondita sul nuovo sistema di indicatori artistico-culturali introdotto dalla legge n. 220 del 2016, anche al fine di individuarne altri che siano suscettibili di produrre effetti concreti sullo sviluppo socio-culturale ed economico del Paese. Considerata tuttavia l'urgenza di dare avvio all'erogazione dei contributi automatici per l'anno in corso, il Consiglio si riserva di riesaminare le tabelle allegate allo schema di decreto per gli anni successivi al 2017, anche alla luce dei risultati prodotti in sede di prima applicazione.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 10 luglio 2017